



TRIBUNALE DI ROMA

XI Sezione Civile

Verbale di udienza del 17/10/2025

Dinanzi al Giudice Onorario, d.ssa Angela Porfidia, partecipa all'udienza, per la parte opponente, con note scritte del 17.10.2025, l'avv. Gaetano Marchei, il quale si riporta alle conclusioni rassegnate in atti e per l'effetto chiede che sia accolta la propria opposizione con refusione delle spese di lite.

Partecipa, altresì, per la parte opposta, con note scritte del 15.10.2025, l'avv. Mauro Onofri il quale si riporta alle proprie conclusioni rassegnate in atti e chiede il rigetto della opposizione, con vittoria di spese.

Il Giudice Onorario

Lette le conclusioni rassegnate, emette sentenza ex art. 281 *sexies* cpc, con allegazione della stessa al presente verbale.

Il Giudice Onorario
d.ssa Angela Porfidia



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile

Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa Angela Porfidia, all'udienza del 17/10/2025 ha pronunciato, ex art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 24807 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2019 , avente ad oggetto: – *Prestazione d'opera intellettuale* , promossa da

Parte_1 (P.I. *P.IVA_1*) in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARCHEI GAETANO, che la rappresenta e difende come da procura in atti,

OPPONENTE

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. ONOFRI MAURO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la *Parte_I* ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3310/2019 (R.G. 3245/2019), emesso dal Tribunale di Roma, in data 13.02.2019, con il quale le veniva ingiunto di pagare, a favore di *Controparte_I* la somma di € 59.752,00 oltre interessi e spese di procedura.

A sostegno della propria opposizione la *Parte_I* ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore del Collegio arbitrale da nominarsi ai sensi della clausola compromissoria prevista dall'art. 9 del contratto intercorso tra le parti.

L'opponente ha, inoltre, contestato la debenza di ogni somma vantata in quanto priva di sostegno probatorio e in particolare la dedotto la insussistenza della prova scritta ai sensi degli artt. 633 e seguenti cpc e comunque la prova della effettuazione delle prestazioni.

Ha, pertanto, concluso chiedendo la revoca del decreto opposto con vittoria delle spese di lite.

Con comparsa del 10.12.2019, si è costituita *Controparte_I* contestando tutte le doglianze sollevate dall'opponente e, più specificamente, ha dedotto la sussistenza della competenza dell'adito Tribunale per effetto della inapplicabilità della clausola compromissoria in quanto la controversia attiene a prestazioni non afferenti alle previsioni contrattuali.

L'opposta ha, poi, ribadito la fondatezza della propria pretesa creditoria dimostrata dalle fatture poste a base del provvedimento monitorio, che deve quindi ritenersi emesso legittimamente ed ha concluso per il rigetto dell'opposizione in quanto destituita di fondamento e, per l'effetto, ha chiesto la condanna dell'opponente alla refusione delle spese e competenze del giudizio.

Negata la provvisoria esecutorietà del decreto con provvedimento del 11.12.2019, la causa, dopo essere stata esaminata ed istruita da due precedenti giudicanti è stata assegnata all'attuale estensore solo in data 28.02.2023, ed è stata rinviata, in considerazione del proprio già fissato carico di ruolo, all'udienza del 17 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

Tanto premesso in fatto, deve evidenziarsi che pregiudiziale ad ogni esame nel merito è la valutazione della sussistenza, o meno, della incompetenza di questo

Tribunale in favore del Collegio Arbitrale per la pattuizione di una clausola compromissoria.

Parte opponente infatti deduce che il contratto stipulato tra le parti in data 26.06.2008, ed allegato in atti, così sancisce all'art. 9: *“Nel caso in cui dovesse insorgere controversia tra le parti in ordine alla validità, all'interpretazione ed alla applicazione e/o esecuzione del presente contratto, la controversia stessa dovrà essere deferita ad un Collegio Arbitrale, il quale deciderà secondo diritto, in modo rituale, a norma degli artt. 806 e ss c.p.c.”*.

Parte opposta, dal canto suo, sostiene la non applicabilità della clausola compromissoria in quanto non vi sarebbe identità delle prestazioni richieste con il ricorso monitorio con quelle oggetto di contratto.

Orbene, va evidenziato che il contratto sottoscritto in data 26.6.2008 prevede che la **CP_1** presti, in qualità di ostetrica, la propria prestazione di lavoro in forma autonoma all'interno della struttura sanitaria. E, difatti, all'art. 2 viene precisato che *“Ella provvederà a svolgere la Sua attività nel modo ritenuto più opportuno, senza vincolo di orario e senza che alcuno possa esercitare nei Suoi confronti potere gerarchico e disciplinare di sorta, salva la semplice osservanza delle regole deontologiche professionali. Ella, tuttavia, dovrà rispettare i protocolli operativi della **Parte_1** e tenere conto delle indicazioni e linee guida che le perverranno dai vari responsabili della **Parte_1** ai fini del miglior svolgimento del suo incarico. In particolare, Lei comunicherà al responsabile del servizio le Sue disponibilità a ricoprire i diversi turni di lavoro, individuate secondo le Sue autonome determinazioni”*.

Appare evidente, dalla concordata piena autonomia professionale con cui la **CP_1** poteva lavorare all'interno della struttura sanitaria, che l'opposta potesse gestire il suo apporto lavorativo in totale libertà.

Ne consegue che diverse “diciture” (es. “prestazioni ambulatoriali”, “compensi intramoenia”) adoperate nelle fatture azionate siano del tutto irrilevanti rientrando la prestazione, da ritenersi unica, nell'alveo del contratto. Non appare possibile, infatti, inquadrare la prestazione della **CP_1**, come indicata nel ricorso monitorio, in modo distinto da quello che le parti abbiano voluto disciplinare con specifico accordo.

D'altronde, all'esito dell'istruttoria non sono emersi elementi da cui si possa desumere che le somme richieste attengano a causali differenti da quanto previsto nel contratto *de quo* o a periodi esclusi dalla vigenza e, quindi, vincolatività dello stesso.

Ne consegue che, a parere di questo Giudicante, debba applicarsi la clausola contrattuale prevista dall'art. 9 che sancisce la deferibilità della attuale controversia agli arbitri.

La *exceptio compromissi*, come formulata nell'atto di opposizione, va, pertanto, accolta e conseguentemente va rimesso il procedimento dinanzi al Collegio Arbitrale da nominarsi con le modalità stabilite dal citato art. 9 del contratto *inter partes* intercorso, previa revoca del decreto ingiuntivo.

La mancata adesione all'eccezione integra il presupposto per la condanna della opposta alle spese di giudizio che vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, e successive modifiche, come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione nei limiti indicati in parte motiva;
- 2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 3310/2019 (R.G. 3245/2019), emesso dal Tribunale di Roma, in data 13.02.2019;
- 3) Dichiara l'incompetenza di questo Tribunale in favore del Collegio arbitrale
- 4) Condanna **Controparte_1** al pagamento, in favore di **Parte_1** [...] in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di questo giudizio che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre rimborso delle spese generali al 15%, nonchè oltre c.p.a. ed i.v.a. se dovute e documentate.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico.

Così deciso in Roma, 17 ottobre 2025

Il Giudice Onorario
Dott.ssa Angela Porfidia